

Documento redatto ai sensi degli artt. 17 a 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tulcia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.


Valutazione del rischio COVID-19

egato Rischio Biologico Rev. 03/202

13.03.2020

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza

legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



MATRICE DELLE REVISIONI				
Rev.	Dața	Descrizione delle Revisioni		
03/2020	12/03/2020	Aggiornamento recepimento misure DPCM 11.03.2020		

Sottoscrizion, per attestazione della data certa

Il Datore di lavoro	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Il Medico Competente	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola dolla saluto e della sicurezza noi luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico Re

13.03.2020

DEFINIZIONE DEL VIRUS Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - o naso che cola
 - o mal di testa
 - o tosse
 - o gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola dolla saluto e della sicurezza noi luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Igs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola dolla salute e della sicurezza nei lugghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Alla luce dei recenti eventi e delle disposizioni del DPCM 11/03/2020 lo scenario attuale è ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE IN TUTTI I CASI PREVISTI DAL DPCM 11/03/2020 s.m.i.

Per tutte le attività non sospese attenersi alle prescrizioni del DPCM 11/03/2020 di cui all'art.1 commi 7, 8, 9 e 10

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali:
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola dolla saluto e della sicurezza noi luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL DPCM 11/03/2020 E DELLE ALTRE PRESCRIZIONI NORMATIVE E DELLE AUTORITA' SI DEFINISCE IL SEGUENTE

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

- 1.1 Informazione e formazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento "VADEMECUM PROTCOLLI ANTICONTAGIO"



- **1.2 Affissione**, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" dei POSTER di cui all'Allegato 2 del presente documento.



Tali manifesti dovranno essere sostituiti quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico Rev. 03/2

13.03.2020

- 1.3 Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" di cui dall'Allegato 3 del presente documento;



- 2.1 - Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali Smart working, telelavoro

ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;

si riporta nuovamente quanto disposto dal DPCM 11/03/2020

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione:

- 2.2 interdizione accesso a soggetti a rischio

E' vietato l'accesso ai luoghi di lavoro :

a soggetti con presenza di febbre o sintomi parainfluenzali o in caso di infezione respiratoria acuta o virosi in atto. In tali casi rivolgersi ai numeri delle strutture di riferimento predisposte.

a soggetti che abbiano avuto negli ultimi 14 giorni contatto con persone per cui sia stato disposto l'isolamento o che siano risultate positive al test per il Coronavirus

a soggetti provenienti o che abbiano soggiornato negli ultimo 14 giorni in aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree di conclamato contagio, o dai comuni della cosiddetta Zona Rossa



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

2.3 tutela dei lavoratori a maggior vulnerabilità

Si invitano i lavoratori tutti che abbiano problematiche di salute correlabili a patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora. E sentito il proprio medico curante di darne comunicazione per iscritto al datore di lavoro ed al medico competente aziendale

Si veda allegato 4 per fac simile di dichiarazione al medico competente

- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");

- 2.4 Stretto controllo sugli accessi dei lavoratori

A tutti i lavoratori è richiesto di misurare la propria temperatura ogni giorno prima di recarsi al lavoro in caso di presenza di stati febbrili è obbligatorio non recarsi al lavoro, rimanere a casa contattare il medico curante ed informare il datore di lavoro

 2.5 Stretto controllo sugli accessi dei visitatori, fornitori e appaltatori per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;

Autotrasportatori/corrieri

Per l'accoglienza degli autotrasportatori/corrieri, l'operatore che li riceve, deve aver indossato guanti monouso e mascherina idonea;

Segnalare all'autista il DIVIETO di ingresso in aree aziendali interne agli edifici e aree di pertinenza (Ufficio, magazzino, etc.);

Raccogliere i documenti di trasposto presso l'area di accettazione in magazzino (segnalata da apposita cartellonistica);

Segnalare, all'autista, la necessità di rimanere nella cabina dell'automezzo durante le fasi di carico – scarico o quantomeno segnalare un'area in cui può attendere ; qualora vi fosse la necessità di scendere e/o operare sull'automezzo (es. messa in sicurezza del carico) si deve rispettare la distanza di sicurezza e le norme sanitarie come da direttiva;

Il ricevimento e la consegna dei documenti (Es. Documento di Trasporto) deve avvenire con il rispetto delle distanze di sicurezza;

Dopo aver completato le operazioni di carico-scarico e la gestione della documentazione; igienizzare le mani e le aree interessate ricordandosi di raccogliere i guanti e tutto il materiale monouso utilizzato in appositi contenitori.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutota della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

Fornitori, agenti, consulenti, visitatori in genere

Vista l'emergenza ed i Decreti in merito si chiede di limitare al massimo la presenza di persone esterne all'azienda.

Qualora non fosse possibile si seguano le seguenti azioni:

- Il visitatore esterno deve essere accolto all'ingresso solo dalla persona con cui ha appuntamento rimanendo con quest'ultima in una delle sale riunioni rispettando le distanze di sicurezza (es. posizionandosi dai lati opposti del tavolo riunione e distanziando opportunamente le sedute);
- Precedere il visitatore aprendo le porte e richiudendole al suo passaggio;
- Evitare il contatto diretto o indiretto con altri lavoratori (es. passaggio in aree condivise);
- Evitare la visita e/o il passaggio in uffici non direttamente coinvolti;
- Ridurre il tempo della visita al minimo indispensabile;
- A fine visita sanificare le aree .

3.1 adozione di protocolli di Igiene e rispetto delle 10 regole

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);

All'ingresso e all'uscita dal lavoro e frequentemente è necessario che tutti lavino le mani con acqua e sapone o con apposita soluzione idroalcolica

Non portare alla bocca o agli occhi le mani

I lavoratori sono tenuti al rispetto delle 10 regole di cui al poster del ministero della salute

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori saranno verbalizzate utilizzando il verbale di cui all'allegato 7 o similare

4.1 evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale

limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione

Evitare l'affollamento

E obbligatorio mantenere sempre il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

Limita al massimo gli spostamenti all'interno dell'azienda

Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola dolla saluto e della sicurezza noi luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

Ove possibile tenere chiusi i locali dedicati a spazi comuni incentivando forme alternative e all'aperto ed ove non possibile, l'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato

E' previsto uno scaglionamento degli orari di inizio e fine turno e per le pause (pausa caffè, pausa pranzo, fumo, relax etc.) per ridurre al minimo la presenza contemporanea di persone nei locali e per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza conformi al "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

Evitare di occupare i posti di fronte ad altri colleghi, ma prediligere quelli posti lateralmente o in diagonale

Si consente al solo personale impiegatizio di pranzare alla propria postazione, qualora non si allontanassero dall'azienda durante la pausa pranzo

Evitare le strette di mano e contatti diretti con altre persone

Evita il contatto fisico

Non condividere con colleghi l'attrezzatura personale (telefono, computer, mouse)

Prediligere l'uso di strumenti informatici (quali Skype, Skype for business, call conference) per le riunioni che prevedono la partecipazione diretta di più persone. Nel caso sia strettamente necessario riunirsi, ridurre al minimo il numero dei partecipanti, effettuare gli incontri in spazi ampi, nelle sale riunioni piu' grandi, mantenendo la distanza di almeno 1 - 2 metri tra i lavoratori e aerare i locali frequentemente.

4.2 piano di contingenza

Al fine di ridurre i rischi di contagio e limitare il numero di lavoratori eventualmente interessati da misure di quarantena. I turni di lavoro sono organizzati, nei limiti del possibile, in maniera tale da fare in modo che le squadre di lavoro siano composte sempre dalle stesse persone in maniera tale da ridurre il rischio di contagio.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

5.1 protocolli di igiene e pulizia degli ambienti e delle attrezzature

Disposizioni generali

Per facilitare le pulizie giornaliere del posto di lavoro, al termine della giornata tutti i lavoratoti devono lasciare il più possibile libere le superfici

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;

Pulizia ambienti di lavoro

Attivare le imprese di pulizia (o attivarsi internamente nel caso di personale interno) per l'utilizzo di prodotti a base di candeggina (0,1%) o alcol (70%)

prestare attenzione alla pulizia più approfondita delle aree comuni ed in particolare di tutti quegli oggetti e accessori toccati di frequente (es. maniglie delle porte, interruttori, pulsantiere in generale).

Seguire attentamente, in particolare, le indicazioni riportate nell'Informativa Operativa per la Pulizia (allegato 5)

Pulizia attrezzature di lavoro

Le superfici e le attrezzature riutilizzabili dovranno essere decontaminate prima e dopo ogni utilizzo si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Sanificazione superfici potenzialmente contaminate

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutota della salute e della sicurezza nei lugghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutota della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

6.1 utilizzo di dispositivi di protezione individuale

Sono previste le seguenti dotazioni di sicurezza

Tutte le altre operazioni dove non sia possibile mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone	Mascherina chirurgica	
lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti , utenti o fornitori	- Uso di guanti in lattice monouso	
Lavoratori addetti ad attività di front- office con fornitori/clienti/utenti	maschere facciali filtranti di categoria FFP2 marcata CE EN 149. Uso di guanti in lattice monouso	
Accesso in aree in cui è presente un caso sospetto o conclamato di COVID-19	Mascherina FFP2 Doppi Guanti monouso di protezione dal rischio biologico Camice impermeabile a maniche lunghe Occhiali con protezione laterale o visiera Cuffie idrorepellenti / Calzari idrorepellenti In alternativa a cuffie e calzari potrà essere utilizzata la tuta di protezione dal rischio biologico/biocontenimento	

Informare, formare e addestrare i lavoratori corretto utilizzo dei DPI e ai corretti protocolli di vestizione e svestizione, verbalizzandone l'avvenuta consegna info-formazione e addestramento con verbale di cui all'allegato 6



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

7.1 Gestione Casi COVID-19

Definizioni

Si riportano le definizioni di cui all'Allegato 1 della circ del Min della salute del 22.02.2020

Allegato 1

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Caso sospetto

A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispuea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale

e

nei 14 giorni precedenti l'insorget za della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure

contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

 ha lavorato o na frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus.

I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno:

- eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-CoV-2
- persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso prohabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Rifer mento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tuteta della satute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2(Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si Indica II virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con II termine COVID-19(COrona Virus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 "COVID-2019. Aggiornamento", comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico

.Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione

(definizione integrata secondo le indicazioni internazionali (2)

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

2) European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, disponibile all'indirizzo https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-caronavirus-2019-ncov



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili (come definiti dalle Linee guida della Regione Veneto rev. 5 del 12.03.2020) corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione

 a) Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:

non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti

b) Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto4con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:

tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

 c) Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):

gli addetti al primo soccorso aziendale, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118

 d) Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto. In tal caso le misure di contingentazione aziendale potrebbero limitare il numero di lavoratori coinvolti nella misura di quarantena

e) Lavoratore in procinto di recarsi in trasferta lavorativa:

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista Inoltre prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei lugghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

f) Lavoratore in procinto di rientrare da trasferta lavorativa:

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

g) Lavoratore in rientro da assenza

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Procedure di pulizia in caso di caso COVID

Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure straordinarie di seguito riportate :a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

-Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).-Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei lugghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

ALLEGATO 1

VADEMECUM PER IL PERSONALE

Seguono i link da cui scaricare i vademecum relativi ai protocolli anti-contagio

Vademecum protocolli sicurezza anti-contagio per i lavoratori



https://www.dropbox.com/s/leivaoz4kf ogr49/PROTOCOLLO%20ANTICONTAGI O%20CORONAVIRUS%20-%20vademecum%20per%20operatori% 20generale%20rev.11.03.2020.doc?dl= 0



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020





Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutota dolla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020







SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS







Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dalore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Se negli ultimi 14 giorni sei stato a stretto contatto con una persona infetta da COVID-19 o sei stato in un'area a rischio oppure hai lavorato in una struttura sanitaria con pazienti COVID-19, resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di Infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengano eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medica ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020







salute.gov.it/nuovocoronavirus



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei lueghi di lavero", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

ALLEGATO 3

ISTRUZIONI LAVAGGIO MANI




DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.lgs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavero", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19 Rev. 03/2020

Allegato Rischio Biologico

13.03.2020





Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutota della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo:



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



corso delle dita contro il palmo opposto tenendo le cita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nei paimo destro e viceversa



frizione rolazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monduso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



WIDD advisorabilities the Hapituur University had Genève (I.J.C.) in particular the members of the Principal Control Programme, for the receive participation in developing this material.

(I.J.B.D. 2206 - Ven.D.C.)



If not a hope a stead or hear any of the local of the information and the transfer an end of the local of the property in the enterman and articles of the local or in the local of the local or the local of the local or in the local or in



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutola della salute e della sicurezza nei lueghi di lavero", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

Rev. 03/2020

13.03.2020

ALLEGATO 5

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LE PULIZIE



Documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 25 del D.Igs 9 aprile 2008. n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutola dolla salute e della sicurezza nei luoghi di lavero", D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

Valutazione del rischio COVID-19

Allegato Rischio Biologico

13.03.2020

INDICAZIONI OPERATIVE

all'usuale pulizia delle aree comuni, una maggiore attenzione ed effettuare, oltre pulizia più approfondita di tutti quegli oggetti o accessori toccati di frequente, Vi chiediamo, inoltre, di prestare una



INTERRUTTORI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO LUCI

CORRIMANO DELLE SCALE

TASTIERE DEI DISTRIBUTORI PRESENTI IN AREA CAFFÈ

SELETTORI DEI MICROONDE PRESENTI NEI LOCALI MENSA

MANIGUE DEI MOBIU CUCINA NEI LOCALI MENSA

MANIGUE DEGLI ARMADIETTI NEGLI SPOGLIATOI

Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti e indossare i DPI specifici richiesti RingraziandoVí per la collaborazione, cordiali saluti.



della Salute.

COVID-19

PREVENZIONE, PREVENZIONE

E ANCORA PREVENZIONE

Gentili Collaboratori,

contenere i rischi correlati all'infezione da coronavirus, Vi chiediamo aziendali con prodotti specifici, battericidi e virucidi a base di facendo seguito alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, per di adottare ulteriori misure di sanificazione e disinfezione dei locali candeggina (0,1%) o alcol (70%). pertanto, possibile solo con medico-chirurgici (PMC), owero disinfettanti Una corretta disinfezione è, registrati presso il Ministero presidi

